



**CITTA' DI LENTINI**

*Libero Consorzio Comunale di Siracusa*

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE  
DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO**

*ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997  
così come modificato dall'art. 1, comma 637 della L. 23/12/2014 n. 190,  
e dal D.Lgs. n. 158/2015*

*approvato con delibera C.C. n. 40 del 28-07-2023*

## **I N D I C E**

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Scopo ed efficacia del regolamento

### **TITOLO II**

#### **MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Art. 3 – Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso

Art. 4 – Comunicazione di applicazione del ravvedimento operoso

Art. 5 – Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso

Art. 6 - Misura delle sanzioni ridotte

Art. 7 – Calcolo del ravvedimento operoso

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 8 – Norme finali

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1, Il presente Regolamento disciplina per la prima volta le modalità di applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 ss.mm.ii. e tenuto conto di quanto agli **artt. 3 co. 133, lettera l) L. n. 662/1996, 50 L. n. 449/1997 ed all'art. 1 co. 700 L. 147/2013** il quale dispone che nell'ambito della disciplina relativa alla IUC, *«Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale»*.

2. Le disposizioni che seguono attengono alle procedure ed alla modalità per la gestione del predetto strumento con finalità di ridurre il contenzioso, nell'intento di promuovere un rapporto di *compliance* tra ente impositore e contribuente, improntato al principio di collaborazione e buona fede.

#### **Art. 2 - Scopo ed efficacia del Regolamento**

1. Il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, in conformità all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dell'articolo 3 e dell'articolo 7 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, e di ogni altra disposizione normativa di riferimento.

2. La presente disciplina è applicata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa, nello spirito di tutela dell'affidamento, al fine di agevolare la riscossione delle entrate comunali.

3. L'attività di controllo in capo all'ente locale, deve pertanto avvenire in conformità ai principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), nell'ottica della cosiddetta *tax compliance*, ossia dell'adempimento spontaneo da parte del contribuente, nonché nell'intento di ridurre i tempi da dedicare alla tradizionale attività di controllo, così da poter dedicare maggior tempo al cittadino, attraverso le attività di supporto fiscale.

4. Con l'approvazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate eventuali precedenti norme, contenute in altri regolamenti comunali, in materia di ravvedimento operoso.

## TITOLO II

### MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

#### **Art. 3–Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso**

1. L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dal presente regolamento, può essere applicato alle seguenti entrate comunali:

- Imposta Municipale Propria (IMU),
- Tassa sui servizi indivisibili (TASI),
- Tributo sui rifiuti (TARI),
- Imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni,
- Imposta di soggiorno.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato.

3. Non può essere adottato il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio tributi/entrate abbia già provveduto alla notifica dell'atto con cui viene accertata la violazione da parte del contribuente o comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza

#### **Art. 4 - Comunicazione di applicazione del ravvedimento operoso**

1. Il contribuente che intende avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, deve darne formale comunicazione all'ufficio tributi, presentando apposita istanza.

2. Per le entrate in autoliquidazione il contribuente deve procedere ai conteggi per la determinazione dell'ammontare versato.

3. Per il tributo sui rifiuti (TARI) per il quale il contribuente non è in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio viene effettuato dall'ufficio tributi, a seguito di richiesta di calcolo, da parte del contribuente, dell'importo da versare a titolo di ravvedimento operoso.

#### **Art. 5– Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso**

1. L'istituto del ravvedimento operoso può essere adottato per:

- a. violazioni derivanti da omessi versamenti,
- b. violazioni relative a parziali versamenti,
- c. violazioni per omessa presentazione della dichiarazione.

2. La violazione per omessa presentazione della dichiarazione è sottoposta alla seguente previsione:

- a. invio della denuncia tardiva, con cui si sana la violazione, entro 90 giorni dal termine ultimoprevisto dalla normativa vigente in ordine alla presentazione della dichiarazione;
- b. le denunce pervenute oltre i predetti 90 giorni, sono considerate omesse.

## Art. 6- Misura delle sanzioni ridotte

L'applicazione del ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:

1. **Ravvedimento sprint**(art. 13, comma 1, 3° periodo, D.Lgs 471/97): per omesso/tardivo versamento sanato nei primi 14 giorni successivi alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un trentesimo (1/30) per ogni giorno di ritardo, cioè nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;

<b>giorni</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>sanzioni</b>	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	10	1,1	1,2	1,3	1,4

2. **Ravvedimento breve**(art. 13, comma 1, lettera a), del D.Lgs 472/97): per omesso/tardivo versamento sanato dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un ventesimo (1/20), cioè pari all'1,5% dell'imposta;
3. **Ravvedimento medio**(art. 13, comma 1, lettera a-bis, D.Lgs 472/1997): per omesso/tardivo versamento, sanato dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un diciottesimo (1/18), cioè pari all'1,67% dell'imposta;
4. **Ravvedimento lungo** (art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs 472/97): per omesso/tardivo versamento, sanato successivamente al novantesimo giorno e fino ad un anno dal versamento omesso, la sanzione è ridotta ad un ottavo (1/8), cioè pari al 3,75% dell'imposta;
5. **Ravvedimento entro due anni** (art. 13, comma 1, lettera b-bis), del D.Lgs 472/97): per omesso/tardivo versamento, eseguito entro due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un settimo (1/7), cioè pari al 4,286% dell'imposta;
6. **Ravvedimento oltre due anni**(art. 13, comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs 472/97):
  - A) per omesso/tardivo versamento, eseguito oltre due anni dall'omissione o dall'errore anticipando l'Ufficio riguardo la contestazione della violazione ed integrando le relative o eventuali dichiarazioni. La sanzione è ridotta ad un sesto (1/6), cioè pari al 5% dell'imposta;
  - B) per omesso/tardivo versamento, eseguito oltre due anni dall'omissione o dall'errore – ripetuto per più periodi d'imposta - se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, a seguito della contestazione da parte dell'Ufficio per un periodo d'imposta, avviene, per i successivi periodi d'imposta, d'iniziativa del contribuente anticipando ogni ulteriore iniziativa da parte dell'Ente. La sanzione è ridotta ad un sesto (1/3), cioè pari al 10% dell'imposta;
7. **Ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione:** (art. 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs 472/97): l'omessa presentazione della dichiarazione, a cui non si accompagna un omesso/tardivo versamento, può essere sanata con il versamento di una sanzione ridotta pari al 10% del minimo della sanzione edittale.
8. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

#### **Art. 7- Calcolo del ravvedimento operoso**

1. La somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione è determinata sommando fra loro i seguenti importi:
  - a. la somma omessa,
  - b. l'importo della sanzione, determinata sulla scorta del precedente articolo 5,
  - c. gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati al tasso legale con la regola del *pro rata temporis*, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.
2. Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente.

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 8 - Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nelle disposizioni regolamentari, si applicano le disposizioni di legge vigenti, disciplinanti le diverse materie oggetto del presente atto.
2. Le eventuali modifiche della misura della sanzione per le fattispecie disciplinate dal presente regolamento, si considerano automaticamente aggiornate.

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO.**

Proponente: Sindaco/Assessore

Proponente/Redigente:  
*dott. Salvatore R. Agnello*

Firmato digitalmente da  
**Rocco Salvatore Agnello**

C = IT  
Data e ora della firma:  
26/06/2023 11:56:09

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che riconosce potestà regolamentare all'ente locale disponendo al comma 1: "(...) i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

**PRESO ATTO** che la norma suddetta assicura al Comune potestà impositiva;

**CONSIDERATO** quanto disposto delle seguenti norme:

- **l'art. 3, comma 133, lettera l) della legge n. 662/1996** che consente, a livello di principi, la previsione di circostanze esimenti, attenuanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario;
- **l'art. 50 della legge n. 449/1997** il quale dispone che nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le Province e i Comuni possono prevedere la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 662/1996, in quanto compatibili;
- **il Dlgs n. 472/1997 all'articolo 13, comma 5**, secondo cui «*Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione*»;
- **la Legge n. 147/2013 all'art. 1, comma 700**, nell'ambito della disciplina relativa alla IUC (IMU – TARI – TASI), testualmente recita «*Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale*».

**VISTO** l'art. 149, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina i principi generali in materia di finanza propria e derivata per gli Enti Locali, con particolare riferimento al comma 2;

**VERIFICATO** che il richiamato comma 2 riconosce ai Comuni il principio di autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite;

**PRESO ATTO** che il successivo comma 4, elenca gli ambiti di competenza della finanza dei Comuni;

**ATTESO** che la Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del Contribuente), reca le disposizioni che devono regolare i rapporti tra ente impositore e contribuente;

**CONSIDERATE** le previsioni contenute nella Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), che disciplina le diverse fattispecie relative alla gestione dei tributi locali;

**VISTA**, la nota 31 gennaio 2007, prot. 1184, emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che interessa vari aspetti che afferiscono alla regolamentazione della fiscalità locale;

**PRESO ATTO** che nella gestione delle entrate relative ai tributi locali occorre assumere un approccio di collaborazione con il contribuente, nell'ottica della *compliance* fra ente impositore e cittadini;

**RITENUTO** opportuno adottare tutti gli strumenti che consentono all'Amministrazione locale di seguire l'orientamento sopra auspicato;

**VERIFICATO** che gli istituti deflattivi del contenzioso consentono agli uffici fiscali locali di raggiungere accordi con i contribuenti senza peraltro dover ricorrere alla giustizia tributaria;

**RILEVATO** che accordi, che dovessero intervenire tra l'ente impositore ed i contribuenti al fine di evitare il sorgere di contenzioso, comportano risparmi in termini di tempo e di risorse economiche, con il vantaggio di semplificare la fase della riscossione;

**RIMARCATO** che la certezza della riscossione costituisce il presupposto per una corretta elaborazione di stime e di previsioni che stanno alla base del bilancio dell'Ente Comunale;

**EVIDENZIATO** che l'istituto del "ravvedimento operoso" rappresenta, fra i diversi istituti deflattivi previsti dalla normativa vigente quello di più facile e semplice applicazione;

**ATTESO** che il richiamato istituto deflativo consente di ridurre il contenzioso e di velocizzare la fase della riscossione, in ragione della possibilità concessa al contribuente di regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando in misura considerevole della riduzione delle sanzioni;

**VISTO** l'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che disciplina, appunto, il ravvedimento operoso da parte del contribuente;

**VISTO** l'articolo 1, comma 637, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), che ha apportato rilevanti modifiche all'istituto in esame;

**VERIFICATE** le nuove modifiche apportate dal D. Lgs. n. 158/2015 che ha riformato le misure delle sanzioni del ravvedimento operoso;

**CONSIDERATO** che le rilevanti modifiche sopra ricordate, consentono di ampliare le fattispecie a cui applicare il ravvedimento operoso;

**PRESO ATTO** che le integrazioni apportate dalla predetta Legge n. 190/2014, previste espressamente per gli uffici fiscali dell'Agenzia delle Entrate, possono essere automaticamente applicate ai tributi locali solo per la fattispecie indicata al comma 1, lett. a-bis);

**RILEVATO** che la nuova fattispecie concerne il cosiddetto "Ravvedimento intermedio" (o medio), per le regolarizzazioni che intervengono entro 90 giorni dalla violazione, a cui è applicata una sanzione nella misura dell'1,67%;

**VERIFICATO** che le ulteriori casistiche introdotte, previste alle lettere b-bis) e b-ter), possono essere applicate in virtù della richiamata potestà regolamentare, sancita dall'articolo 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, sopra citato;



**RITENUTO** pertanto prevedere, nel regolamento che si intende approvare per la disciplina del ravvedimento operoso, le fattispecie indicate alle predette lettere b- bis) e b- ter), che dispongono:

1. ravvedimento entro i due anni o entro la seconda dichiarazione successiva alla data in cui si è commesso l'errore, che prevede una sanzione del 4,28%;
2. ravvedimento oltre i due anni, che prevede una sanzione pari al 5%, e del 10% nel caso di regolarizzazione di periodi d'imposta successivi a quello e per violazioni già oggetto di contestazione anticipando l'emissione di un conseguenziale atto impositivo;

**EVIDENZIATO** altresì che l'applicazione del Ravvedimento è consentita a tutti i contribuenti, anche quando la violazione sia già stata contestata o siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche;

**VERIFICATO** che l'adozione del Ravvedimento operoso è preclusa solamente quando siano stati notificati atti di accertamento;

**PRESO ATTO** che le violazioni che è possibile regolarizzare, anche se non disciplinate, sono le seguenti:

1. **Ravvedimento sprint**, per le violazioni sanate entro i 14 giorni dal termine di scadenza dell'adempimento, a cui si applica una sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
2. **Ravvedimento breve**, entro 30 giorni dalla violazione per il quale la sanzione è applicata nella misura dell'1,5%, per i giorni successivi al quattordicesimo, fino al trentesimo dalla violazione;
3. **Ravvedimento intermedio**, successivamente al trentesimo giorno dall'adempimento, entro il novantesimo giorno, comporta l'applicazione di una sanzione pari all'1,67%, da adottare per regolarizzare anche gli eventuali errori commessi in relazione alla dichiarazione del tributo, oltre alla sanatoria per gli omessi/tardivi versamenti;
4. **Ravvedimento lungo**, quando il contribuente intende sanare la propria posizione dopo i 90 giorni, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione; se questa non deve essere presentata, il termine è di un anno dalla violazione;
5. **Ravvedimento operoso entro i due anni** o entro la seconda dichiarazione successiva, alla data in cui si è commesso l'errore, che prevede una sanzione del 4,28%;
6. **Ravvedimento operoso oltre i due anni**, che prevede una sanzione pari al 5%, e del 10% nel caso di regolarizzazione di periodi d'imposta successivi a quello e per violazioni già oggetto di contestazione anticipando l'emissione di un conseguenziale atto impositivo;

**RILEVATA** l'opportunità di approvare un Regolamento che disciplini compiutamente l'applicazione dell'istituto del Ravvedimento operoso;

**PRESO ATTO** che, in conformità al principio del *favor rei*, il beneficio della sanzione ridotta verrà applicato a tutte le violazioni commesse anche in epoca anteriore al 1° gennaio 2023;

**VISTO** l'allegato Regolamento per l'applicazione del Ravvedimento Operoso che si intende sottoporre ad approvazione;

**VERIFICATO** che il comma 2 del citato articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97 sancisce che i Regolamenti comunali vanno approvati con deliberazione non oltre il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**EVIDENZIATO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimenti amministrativi;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il Regolamento generale delle entrate;

**VISTI** i pareri favorevoli sulla proposta espressi, ai sensi della L.R. 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche, di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

**VISTO** il parere espresso dal Collegio dei revisori contabili;

**VISTO** il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare;

**VISTO** l'art. 12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

### **P R O P O N E**

per i motivi espressi in premessa quali parti integranti e sostanziali della presente proposta di deliberazione:

- 1) **APPROVARE** il "Regolamento per l'applicazione del Ravvedimento operoso" allegato al presente atto;
- 2) **PRENDERE ATTO** che il predetto Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023;
- 3) **DARE ATTO** che la presente proposta di deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.
- 4) **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



**CITTA' DI LENTINI**

*Libero Consorzio Comunale di Siracusa*

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE  
DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO**

*ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997  
così come modificato dall'art. 1, comma 637 della L. 23/12/2014 n. 190,  
e dal D.Lgs. n. 158/2015*

*approvato con delibera C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_*

## **I N D I C E**

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Scopo ed efficacia del regolamento

### **TITOLO II**

#### **MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Art. 3 – Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso

Art. 4 – Comunicazione di applicazione del ravvedimento operoso

Art. 5 – Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso

Art. 6 - Misura delle sanzioni ridotte

Art. 7 – Calcolo del ravvedimento operoso

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 8 – Norme finali

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1, Il presente Regolamento disciplina per la prima volta le modalità di applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 ss.mm.ii. e tenuto conto di quanto agli **artt. 3 co. 133, lettera l) L. n. 662/1996, 50 L. n. 449/1997 ed all'art. 1 co. 700 L. 147/2013** il quale dispone che nell'ambito della disciplina relativa alla IUC, *«Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale»*.

2. Le disposizioni che seguono attengono alle procedure ed alla modalità per la gestione del predetto strumento con finalità di ridurre il contenzioso, nell'intento di promuovere un rapporto di *compliance* tra ente impositore e contribuente, improntato al principio di collaborazione e buona fede.

#### **Art. 2 - Scopo ed efficacia del Regolamento**

1. Il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, in conformità all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dell'articolo 3 e dell'articolo 7 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, e di ogni altra disposizione normativa di riferimento.

2. La presente disciplina è applicata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa, nello spirito di tutela dell'affidamento, al fine di agevolare la riscossione delle entrate comunali.

3. L'attività di controllo in capo all'ente locale, deve pertanto avvenire in conformità ai principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), nell'ottica della cosiddetta *tax compliance*, ossia dell'adempimento spontaneo da parte del contribuente, nonché nell'intento di ridurre i tempi da dedicare alla tradizionale attività di controllo, così da poter dedicare maggior tempo al cittadino, attraverso le attività di supporto fiscale.

4. Con l'approvazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate eventuali precedenti norme, contenute in altri regolamenti comunali, in materia di ravvedimento operoso.

## TITOLO II

### MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

#### **Art. 3—Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso**

1. L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dal presente regolamento, può essere applicato alle seguenti entrate comunali:

- Imposta Municipale Propria (IMU),
- Tassa sui servizi indivisibili (TASI),
- Tributo sui rifiuti (TARI),
- Imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni,
- Imposta di soggiorno.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato.

3. Non può essere adottato il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio tributi/entrate abbia già provveduto alla notifica dell'atto con cui viene accertata la violazione da parte del contribuente o comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza

#### **Art. 4 - Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso**

1. Il contribuente che intende avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, deve darne formale comunicazione all'ufficio tributi, presentando apposita istanza.

2. Per le entrate in autoliquidazione il contribuente deve procedere ai conteggi per la determinazione dell'ammontare versato.

3. Per il tributo sui rifiuti (TARI) per il quale il contribuente non è in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio viene effettuato dall'ufficio tributi, a seguito di richiesta di calcolo, da parte del contribuente, dell'importo da versare a titolo di ravvedimento operoso.

#### **Art. 5– Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso**

1. L'istituto del ravvedimento operoso può essere adottato per:

- a. violazioni derivanti da omessi versamenti,
- b. violazioni relative a parziali versamenti,
- c. violazioni per omessa presentazione della dichiarazione.

2. La violazione per omessa presentazione della dichiarazione è sottoposta alla seguente previsione:

- a. invio della denuncia tardiva, con cui si sana la violazione, entro 90 giorni dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente in ordine alla presentazione della dichiarazione;
- b. le denunce pervenute oltre i predetti 90 giorni, sono considerate omesse.

#### **Art. 6- Misura delle sanzioni ridotte**

L'applicazione del ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:

1. **Ravvedimento sprint**(art. 13, comma 1, 3° periodo, D.Lgs. 471/97): per omesso/tardivo versamento sanato nei primi 14 giorni successivi alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un trentesimo (1/30) per ogni giorno di ritardo, cioè nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;

<b>giorni</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>sanzioni</b>	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	10	1,1	1,2	1,3	1,4

2. **Ravvedimento breve**(art. 13, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 472/97): per omesso/tardivo versamento sanato dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un ventesimo (1/20), cioè pari all'1,5% dell'imposta;
3. **Ravvedimento medio**(art. 13, comma 1, lettera a-bis, D.Lgs. 472/1997): per omesso/tardivo versamento, sanato dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un diciottesimo (1/18), cioè pari all'1,67% dell'imposta;
4. **Ravvedimento lungo** (art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 472/97): per omesso/tardivo versamento, sanato successivamente al novantesimo giorno e fino ad un anno dal versamento omesso, la sanzione è ridotta ad un ottavo (1/8), cioè pari al 3,75% dell'imposta;
5. **Ravvedimento entro due anni** (art. 13, comma 1, lettera b-bis), del D.Lgs. 472/97): per omesso/tardivo versamento, eseguito entro due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un settimo (1/7), cioè pari al 4,286% dell'imposta;
6. **Ravvedimento oltre due anni**(art. 13, comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs. 472/97):
  - A) per omesso/tardivo versamento, eseguito oltre due anni dall'omissione o dall'errore anticipando l'Ufficio riguardo la contestazione della violazione ed integrando le relative o eventuali dichiarazioni. La sanzione è ridotta ad un sesto (1/6), cioè pari al 5% dell'imposta;
  - B) per omesso/tardivo versamento, eseguito oltre due anni dall'omissione o dall'errore – ripetuto per più periodi d'imposta - se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, a seguito della contestazione da parte dell'Ufficio per un periodo d'imposta, avviene, per i successivi periodi d'imposta, d'iniziativa del contribuente anticipando ogni ulteriore iniziativa da parte dell'Ente. La sanzione è ridotta ad un sesto (1/3), cioè pari al 10% dell'imposta;
7. **Ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione:** (art. 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 472/97): l'omessa presentazione della dichiarazione, a cui non si accompagna un omesso/tardivo versamento, può essere sanata con il versamento di una sanzione ridotta pari al 10% del minimo della sanzione edittale.
8. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

#### **Art. 7- Calcolo del ravvedimento operoso**

1. La somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione è determinata sommando fra loro i seguenti importi:
  - a. la somma omessa,
  - b. l'importo della sanzione, determinata sulla scorta del precedente articolo 5,

c. gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati al tasso legale con la regola del *pro rata temporis*, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.

2. Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente.

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art. 8 - Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nelle disposizioni regolamentari, si applicano le disposizioni di legge vigenti, disciplinanti le diverse materie oggetto del presente atto.

2. Le eventuali modifiche della misura della sanzione per le fattispecie disciplinate dal presente regolamento, si considerano automaticamente aggiornate.